

**BANDO ATTUATIVO DELL'ART. 9 "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI" DELLA L.R. N.24 DEL 27 DICEMBRE 2022 RECANTE: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)"**

Indice

1. Finalità
  2. Definizioni
  3. Requisiti soggettivi
    - 3.1 *Adempimenti rispetto alla normativa di settore*
    - 3.2 *Regime di aiuto*
  4. Servizi ammissibili
    - 4.1 *Requisiti dei servizi aggiuntivi ammissibili*
    - 4.2 *Durata e avvio dei servizi aggiuntivi*
  5. Calcolo ed entità del contributo
  6. Presentazione delle domande
    - 6.1 *Domanda*
    - 6.2 *Allegati alla domanda*
    - 6.3 *Termini di presentazione della domanda*
    - 6.4 *Veridicità delle dichiarazioni*
  7. Valutazione delle domande
  8. Criteri di priorità per l'attribuzione del punteggio, composizione della graduatoria e assegnazione del contributo
  9. Concessione del contributo
  10. Obblighi dei beneficiari
  11. Modalità di erogazione del contributo
    - 11.1 *Liquidazione del contributo annuale relativo ai servizi ferroviari*
    - 11.2 *Liquidazione del contributo annuale relativo ai servizi fluviali/fluviomarittimi*
  12. Controllo, decadenza e revoca del contributo
    - 12.1 *Decadenza e revoca del contributo*
    - 12.2 *Controlli e verifiche*
  13. Monitoraggio
  14. Informazioni
  15. Elenco allegati
- Informativa per il trattamento dei dati personali

## 1. Finalità

Il presente bando, coerentemente agli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale dà attuazione all'art. 9 "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI" della L.R. **n.24 del 27 dicembre 2022** recante: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)"

## 2. Definizioni

A specificazione e dettaglio delle definizioni contenute all'art. 9 comma 2 della L.R. 24/2022, ai fini del presente bando per "servizio" si intende il trasporto di merci fra un'origine ed una destinazione univocamente individuate.

## 3. Requisiti soggettivi

### 3.1 Adempimenti rispetto alla normativa di settore

In applicazione dell'art. 9, comma 5, della L.R. 24/2022, possono presentare domanda per ottenere il contributo le Imprese Logistiche, gli Operatori del Trasporto Multimodale (MTO) e le imprese armatrici che svolgono il trasporto ferroviario e fluviale o fluviomarittimo, aventi sede in uno degli Stati dell'Unione Europea e/o nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, singolarmente o in consorzio.

Non possono presentare domanda le associazioni temporanee di imprese in quanto non perseguono la finalità di incidere in maniera strutturale sul traffico merci.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese o le cooperative e i consorzi, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA o ente equivalente competente per territorio;
- essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18) del Regolamento UE N.651/14 della Commissione del 17 giugno 2014;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL o ente equivalente nel territorio del proprio Stato;
- non sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- solo per le imprese non iscritte all'INPS e/o all'INAIL in quanto non obbligate in base alla normativa vigente oppure per le imprese non aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

I requisiti sopra elencati saranno oggetto di autodichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, al momento della presentazione della domanda di contributo (**Allegati 1A e 1B**).

La Regione provvederà alla verifica dei requisiti durante l'esame delle domande presentate e qualora non fosse completata anteriormente al termine previsto per la predisposizione della graduatoria degli interventi ammissibili, il relativo atto di approvazione della graduatoria sarà subordinato all'esito positivo del controllo sulla singola impresa inserita nella stessa graduatoria.

Nel caso di imprese in consorzio o cooperativa, il requisito contenuto all'art. 9 comma 2 lettera g) della L.R. 24/22 "disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità" s'intende assolto anche nel caso in cui la disponibilità dei mezzi sia in capo ad un'impresa facente parte della compagine societaria.

### 3.2 Regime di aiuto

Il contributo alle imprese per i servizi ferroviari si qualifica come aiuto di Stato, ma essendo compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato il 24 ottobre 2022, a seguito di pre-notifica avvenuta a luglio dello stesso anno, e regolarmente autorizzato con Decisione C(2022) 9756 final del 19 dicembre 2022.

Il contributo alle imprese per i servizi fluviali/fluviomarittimi di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "de minimis".

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del suddetto Regolamento, è previsto che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>1</sup> non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'impresa unica che intende beneficiare del contributo deve quindi fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Si procederà pertanto alla concessione del nuovo aiuto successivamente all'accertamento che lo stesso non comporti il superamento del citato importo di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento.

Si sottolinea che il suddetto Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, ai fini della verifica dei contributi "de minimis" già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate e controllanti dell'impresa che richiede il contributo sono da considerare come un'unica impresa. I contributi "de minimis" ricevuti dalle controllate e dalla controllante devono quindi essere sommati a quelli dell'impresa richiedente.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle **relazioni seguenti**:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, **nell'ambito dello stesso Stato membro**, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.

Nel caso invece di **scissione di un'impresa** in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

## 4. Servizi ammissibili

### 4.1 Requisiti dei servizi aggiuntivi ammissibili

È ammessa a contribuzione la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato, e servizi di trasporto fluviale o fluviomarittimo con le seguenti caratteristiche:

- **Ogni servizio ferroviario** deve essere aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ed avere origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un terminal ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 20 treni/anno oppure trasportare almeno 15.000 tonnellate di merce all'anno

Il contributo per i chilometri percorsi da treni di ritorno con carri vuoti e con Unità di Trasporto Intermodale (UTI) vuote, funzionali al ritorno dei contenitori, è calcolato nella misura di 1/3 del peso delle tonnellate trasportate e di un numero di chilometri pari a quelli percorsi nel tragitto di andata e concorreranno al conteggio delle tonnellate complessive.

I treni la cui massa netta supera le 1.300 tonnellate possono, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 20 treni all'anno, essere considerati come due treni.

Non sono ammessi al contributo i servizi ferroviari di autostrada viaggiante.

È possibile mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi, conformemente a quanto previsto all'art. 9, comma 10 lett. a e b) della LR24/2022. È quindi ammessa, previa autorizzazione regionale, la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai "colli di bottiglia", che sono stati oggetto di valutazione.

Si precisa che nel caso di variazioni di percorso che comportino una percorrenza minore rispetto alla percorrenza dichiarata in fase di bando, per il calcolo del contributo verranno conteggiati i chilometri effettivi percorsi. Nel caso la percorrenza sia superiore a quella dichiarata in fase di bando, verranno conteggiati i chilometri dichiarati in tale fase.

- **Ogni servizio fluviale o fluviomarittimo** deve essere aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ed avere origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali e marittime della Regione Emilia-Romagna e/o nel porto di Ravenna.

Ogni servizio aggiuntivo deve comportare, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento, un aumento complessivo delle tonnellate trasportate di almeno 7.500 tonnellate di merce all'anno, oppure esser un trasporto eccezionale come definito all'art.9 comma 2 lettera f) della legge 24/2022.

Non sono ammessi al contributo i trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall'alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.

Ai fini del computo dei servizi aggiuntivi ferroviari o fluviali o fluviomarittimi, per l'erogazione del contributo sono considerati i servizi effettuati e non quelli programmati.

Non sono considerati servizi aggiuntivi:

- lo spostamento di traffico già esistente da un terminal ad un altro;
- lo scambio o l'acquisizione tra proponenti di traffici già operati in precedenza.

## 4.2 *Durata e avvio dei servizi aggiuntivi*

Possono essere ammessi a contributo, nel rispetto di cui al punto 4.1 del presente bando, i servizi avviati a partire dal 01 gennaio 2023, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 comma 9 lett. a) e b) della legge stessa.

L'effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l'invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato.

Per il primo anno di contribuzione dei servizi ferroviari, nel caso in cui il nuovo servizio venisse avviato in data successiva al 01 gennaio 2023, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto potrà essere riparametrato a 15 treni all'anno oppure almeno 11.000 tonnellate di merce all'anno trasportate, e ciò in considerazione della presumibile data di approvazione della graduatoria, fino alla quale non vi è certezza di essere stati ammessi alla contribuzione.

Per il primo anno di contribuzione dei servizi fluviali o fluviomarittimi, nel caso in cui il nuovo servizio venisse avviato in data successiva al 01 gennaio 2023, il servizio aggiuntivo minimo richiesto potrà essere riparametrato a 5.600 tonnellate di merce all'anno trasportate, e ciò in considerazione della presumibile data di approvazione della graduatoria, fino alla quale non vi è certezza di essere stati ammessi alla contribuzione.

Il periodo di contribuzione di ciascuno dei servizi incentivati per le annualità 2023 e 2024 corrisponde all'anno solare e per l'annualità 2025 terminerà il 25 ottobre per rispettare le tempistiche di rendicontazione delle risorse ministeriali.

Per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto il contributo per la durata minima di una annualità fino ad un massimo di 3 annualità.

## 5. Calcolo ed entità del contributo

Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.

**Per i servizi ferroviari**, il contributo da assegnare per ciascun servizio ammissibile ai sensi del precedente punto 4.1. è calcolato in base alle tonnellate di merci trasportate ed alla distanza del trasporto.

L'entità del contributo è stabilita nella misura di **0,011 Euro per tonnellata** per chilometro, fino ad **un massimo di 120 chilometri** del tragitto nel territorio emiliano romagnolo.

Sono soggetti a contributo solo i chilometri percorsi nel territorio regionale.

Nel caso il tragitto del servizio all'interno del territorio regionale sia inferiore a 120 chilometri, il contributo è quantificato in base ai chilometri di rete ferroviaria effettivamente percorsi.

**L'importo massimo del contributo annuale** che può essere assegnato ad ogni impresa beneficiaria, per tutti i servizi ammessi a contributo, è pari a **180.000 Euro**.

I contributi calcolati sui chilometri di tragitto (fino ad un massimo di 120 km) dei servizi ammessi in graduatoria, **non sono cumulabili** con altri, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come limite il 50% dei costi ammissibili e del 30% del costo totale del trasporto, essendo tale percentuale interamente coperta dal contributo regionale.

Non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i 120 km o fuori dal territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 9 comma 16 della L.R. 24/22, la richiesta di contributo di cui al **MOD 1A**, deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico non vengano richiesti eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni che hanno come limite il 50% dei costi ammissibili e del 30% del costo totale del

trasporto, fermo restando che non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i 120 km o fuori dal territorio regionale.

La Regione Emilia-Romagna ha tenuto conto dell'esenzione fiscale applicabile dal 1924 in Italia al consumo di energia elettrica per il funzionamento delle linee ferroviarie, che rappresenta un risparmio di circa 0,0002 EUR per tonnellata-chilometro.

**Per i servizi fluviali o fluviomarittimi**, il contributo da assegnare per ciascun servizio ammissibile ai sensi del precedente punto 4.1 è calcolato sulla base della quantità di merci trasportate.

L'entità del contributo è stabilita in **3 Euro a tonnellata** o, in alternativa, in **4.500 Euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale**, come definito all'art. 2 comma 1, lettera f) della legge di riferimento.

I contributi concessi per le tonnellate di merce caricata o scaricata in almeno una delle banchine fluviali e marittime della Regione Emilia-Romagna e nel porto di Ravenna o per ogni trasporto eccezionale, sono cumulabili con altri, statali o regionali, purché gli importi cumulati non superino i limiti dell'importo del massimale generale previsto dal Reg UE 1407/2013.

Ai sensi dell'art.9 comma 16 della L.R. 24/22, la richiesta di contributo di cui al **MOD 7B**, deve contenere una dichiarazione attestante che sono rispettate le regole del cumulo sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del succitato Regolamento, è previsto che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari

## **6. Presentazione delle domande**

### **6.1 Domanda**

Le imprese interessate devono presentare domanda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), utilizzando i moduli allegati al presente bando (**Allegato 1A** per servizi ferroviari, **Allegato 1B** per servizi fluviali/fluviomarittimi), scaricabili anche dal sito <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023>.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo (cfr. allegato 2), dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

Essendo la domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 citati, per la validità della stessa deve sussistere piena coincidenza tra il nominativo della persona fisica indicata quale legale rappresentante dell'impresa e il nominativo della persona fisica che firma digitalmente la domanda stessa. Saranno escluse le domande che non rispettano tale condizione. Sarà esclusa la domanda firmata digitalmente da altra persona, anche se provvista del potere di firma come legale rappresentante della stessa impresa.

Nell'invio tramite PEC devono essere trasmessi, TRAMITE UN UNICO INVIO tutti i documenti e gli allegati richiesti al successivo punto 6.2, ciascuno firmato digitalmente dal legale rappresentante.

La dimensione massima complessiva del messaggio di PEC non può superare i 30 Mb

Il pagamento dell'Imposta di bollo (Euro 16,00) è assolta mediante:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo (**Allegato 2**) per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione. Tale modulo dovrà essere firmato digitalmente, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data del contrassegno telematico;

oppure

- virtualmente, con l'indicazione della previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642 del 1972.

L'impresa richiedente deve conservare una copia cartacea della domanda di contributo inviata alla Regione, insieme al modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione (**Allegato 2**).

Per i soggetti non aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, ai fini dell'assoggettamento all'imposta di bollo, dovrà essere allegata alla domanda, una dichiarazione, compilando l'apposito "modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico" (**Allegato 2**), sottoscritta dal legale rappresentante, di pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del referente della relativa richiesta di contributo, con indicazione del numero di telefono ed E-mail.

## **6.2 Allegati alla domanda**

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti sottoelencati. La mancanza della relazione descrittiva di cui alle successive lett. a) comporterà l'esclusione della domanda dalla valutazione e dall'assegnazione dei contributi. Nel caso di mancanza di un elemento formale, inerente la documentazione sottoelencata, verrà assegnato al richiedente il termine perentorio di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta, per la relativa integrazione.

### **Per i servizi ferroviari:**

- a) relazione descrittiva da completare in tutte le parti (**Allegato 3A**) per ciascun servizio aggiuntivo per cui si richiede il contributo, comprensiva della tabella sintetica di ciascun servizio aggiuntivo, compilata in ogni sua parte secondo lo schema allegato;
- b) l'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto provinciale, nel caso di impresa, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi;
- c) fotocopia della carta d'identità o del passaporto del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

potranno essere allegati alla domanda ulteriori documenti che i richiedenti ritengano utili ai fini della valutazione della proposta.

### **Per i servizi fluviali o fluviomarittimi**

- a) relazione descrittiva da completare in tutte le parti (**Allegato 3B**) per ciascun servizio aggiuntivo per cui si richiede il contributo, comprensiva della tabella sintetica di ciascun servizio aggiuntivo, compilata in ogni sua parte secondo lo schema allegato;
- b) l'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto provinciale, nel caso di impresa logistica, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi;
- c) fotocopia della carta d'identità o del passaporto del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- d) dichiarazione parametri dimensionali e de minimis (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000), compilando l'**Allegato 5 A** (da parte dell'impresa o cooperativa singola e da parte di ciascuna impresa beneficiaria aderente al consorzio).

**Le modalità per la compilazione della "dichiarazione parametri dimensionali e de minimis" sono consultabili nell'Appendice 1;**

- e) dichiarazione de minimis (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000), compilando l'**Allegato 5 B** (da parte di ciascuna controllata e controllante ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del regolamento ce 1407/2013 all'impresa singola richiedente o ciascuna impresa beneficiaria aderente al consorzio).

potranno essere allegati alla domanda ulteriori documenti che i richiedenti ritengano utili ai fini della valutazione della proposta.

### **6.3 Termini e modalità di presentazione della domanda**

Le domande e tutta la documentazione richiesta in allegato dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il **13 marzo 2023**, **esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione [viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it)**

Indicare nell'oggetto della PEC il riferimento: "BANDO L.R. 24/2022 INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI"

### **6.4 Veridicità delle dichiarazioni**

Fermo restando che le Imprese assegnatarie saranno soggette ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, le imprese stesse sono tenute a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all'Amministrazione regionale, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese fino al quinto anno compreso, successivo alla dichiarazione stessa;

## **7. Valutazione delle domande**

Le domande pervenute entro i termini indicati, sono sottoposte all'istruttoria della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente che si avvale di un nucleo tecnico di valutazione i cui componenti sono nominati dal Direttore Generale.

L'istruttoria si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali/fluviomarittimi ammissibili a contributo. Le graduatorie saranno approvate con atto formale del Dirigente competente e rese pubbliche sul sito della Regione Emilia-Romagna entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 9 comma 15 della LR 24/22, la ripartizione delle risorse disponibili per la redazione della graduatoria avviene nella misura del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l'incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l'altra modalità. Sarà data comunicazione tramite PEC a ciascuna impresa beneficiaria, dell'assegnazione del contributo.

L'impresa richiedente, a pena di esclusione dall'esame della domanda, è tenuta a fornire risposta ad eventuali richieste di integrazione o chiarimenti inerenti la domanda presentata e la documentazione allegata, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, che sarà effettuata via PEC.

## **8. Criteri di priorità per l'attribuzione del punteggio, composizione della graduatoria e assegnazione del contributo**

L'attribuzione del punteggio e la redazione delle graduatorie dei servizi aggiuntivi proposti, che saranno valutati singolarmente nel caso di domanda contenente più servizi aggiuntivi, saranno basati sui seguenti criteri di valutazione:

### **1. Per il trasporto ferroviario:**

#### **a) Incentivo al corto raggio rispetto al medio-lungo raggio - punteggio da 0 a 10.**

Sono privilegiate le relazioni ferroviarie la cui percorrenza preveda un tragitto con origine e destinazione all'interno della Regione Emilia-Romagna, rispetto a quelle con origine o destinazione nelle Regioni confinanti con la Regione Emilia-Romagna o, in subordine, in altri scali nazionali ed esteri.

#### **b) Coerenza con gli obiettivi Regionali - punteggio da 0 a 8.**

È premiata la coerenza dei servizi proposti rispetto agli obiettivi della Legge Regionale 24/2022, alla presenza nella Zona Logistica Semplificata E-R e della programmazione regionale di settore.

c) Qualità della proposta in termini di efficacia ed efficienza - punteggio da 0 a 8.

Sono premiati i servizi ferroviari che prevedono il maggiore bilanciamento della massa di merce trasportata fra l'andata ed il ritorno e quelli che prevedono la maggior quantità di tonnellate\*chilometro trasportate all'interno della regione.

d) Collegamenti retroportuali e con obiettivi strategici regionali - punteggio da 0 a 8.

Vengono privilegiati i collegamenti ferroviari retroportuali con particolare riferimento al Porto di Ravenna.

e) Credibilità della proposta rispetto alla stabilizzazione del servizio - punteggio da 0 a 6.

Sono privilegiate le proposte che prevedono una durata pluriennale del servizio.

f) Utilizzo di itinerari alternativi ai "colli di bottiglia" - punteggio da 0 a 5.

Sono privilegiati i collegamenti che si svolgono lungo itinerari alternativi alle tratte ed ai nodi ferroviari che presentano problemi di congestione.

g) Frequenza dei collegamenti - punteggio da 0 a 5.

Si privilegiamo i collegamenti con maggiore frequenza.

In caso di punteggi paritari tra più proposte il criterio "Coerenza con gli obiettivi Regionali" sarà utilizzato come dirimente. (Tot punti max. 50)

## 2. Per il trasporto fluviale e fluviomarittimi:

a) Incentivo al corto raggio intraregionale rispetto al medio-lungo raggio interregionale - punteggio da 0 a 10.

Sono premiate le relazioni la cui percorrenza prevede un tragitto con origine e destinazione nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna.

b) Coerenza con gli obiettivi Regionali - punteggio da 0 a 8.

È premiata la coerenza dei servizi proposti rispetto agli obiettivi della LR XX/XX e della programmazione regionale di settore

c) Qualità della proposta in termini di efficacia ed efficienza - punteggio da 0 a 6.

Sono premiati i servizi fluviali/fluviomarittimi che prevedono il maggiore bilanciamento della massa di merce trasportata fra l'andata ed il ritorno dei natanti e quelli che prevedono la maggior quantità di tonnellate\*chilometro, trasportate all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

d) Credibilità della proposta rispetto alla stabilizzazione del servizio - punteggio da 0 a 6.

Sono privilegiate le proposte che prevedono una durata pluriennale del servizio proposto.

e) Frequenza dei collegamenti - punteggio da 0 a 5.

Si privilegiamo i collegamenti con maggiore frequenza

In caso di punteggi paritari tra più proposte il criterio "Coerenza con gli obiettivi Regionali" sarà utilizzato come dirimente. (Tot punti max. 35)

All'approvazione della graduatoria, con la contestuale attribuzione dei contributi si procederà con atto formale del Dirigente competente previa verifica dell'ammissibilità della richiesta, sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

## 9. Concessione del contributo

La concessione del contributo, nonché la contestuale assunzione dell'impegno di spesa, verrà disposta con atti formali del dirigente competente, in applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., dietro presentazione alla Regione Emilia-Romagna dell'effettivo avvio dei servizi ammessi a contributo entro 2 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

L'impresa per la dimostrazione dell'attivazione del servizio dovrà fornire:

- **per ciascun servizio ferroviario aggiuntivo:**
  - copia del contratto di trasporto, annuale o pluriennale, con l'Impresa Ferroviaria che effettua la trazione dei treni, comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed economici dello stesso;
  - programma di esercizio del servizio. Ogni variazione che dovesse subire tale programma dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
  - copia delle lettere di vettura di almeno una coppia di treni, effettuati in andata e ritorno nell'ambito di ciascun servizio attivato, comprensiva della lista dei carri che compongono ciascun treno;
- **per ciascun servizio fluviale/fluviomarittimo aggiuntivo:**
  - copia del contratto di trasporto, annuale o pluriennale, con l'Impresa Armatrice che effettua il trasporto, comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed economici dello stesso;
  - programma di esercizio del servizio. Ogni variazione che dovesse subire tale programma dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
  - copia dei documenti di trasporto di almeno una coppia di viaggi, effettuati in andata e ritorno nell'ambito di ciascun servizio attivato;

L'impresa beneficiaria, anche quando non sia necessario allegarli alla richiesta di erogazione dei contributi, come previsto dal successivo punto 10, è tenuta comunque a conservare, ferma restando l'esibizione al momento della liquidazione di cui al punto 11.1. lett. c), le lettere di vettura, le fatture e gli altri documenti relativi al trasporto delle merci nell'ambito dei servizi ferroviari/fluviali-fluviomarittimi incentivati per **cinque anni** per consentire le verifiche da parte dell'Amministrazione Regionale.

Nel caso un'impresa assegnataria di contributo entro il 31 agosto di ogni anno di contribuzione sospenda o annulli il servizio senza aver raggiunto i minimi previsti, deve dare immediata comunicazione per la revoca del contributo relativo a quella annualità, al fine di permettere eventuali scorrimenti di graduatoria;

Sarà inoltre possibile lo scorrimento della graduatoria nel caso di nuove somme disponibili nel bilancio regionale.

## 10. Obblighi dei beneficiari

L'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della domanda di partecipazione di cui al punto 6 del presente bando, si assume i seguenti impegni contrattuali con la Regione Emilia-Romagna:

- utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dalla L.R. 24/2022;
- effettuare i servizi per cui si richiede il contributo come dichiarato nella domanda e comunque nel rispetto dei requisiti minimi previsti al punto 4 del presente bando, salvo la possibilità di eventuale riduzione come previsto all'art. 9 comma 9 lett. a) e b) della LR 24/22;
- a rispettare le incombenze previste dai commi 125-129 dell'art.1 della L.124/2017 e ss.mm.ii.,

relativamente agli obblighi di pubblicazione dei contributi percepiti<sup>2</sup>;

## 11 Modalità di erogazione del contributo

Per ciascun servizio, a conclusione di ogni annualità e previa verifica della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, sarà erogata:

### Servizi ferroviari

- **l'intera somma del contributo** dovuto per la stessa annualità, a presentazione della documentazione di cui al punto 11.1

### Servizi fluviali marittimi

- **l'intera somma del contributo** dovuto per la stessa annualità, nel caso di servizi fluviali/fluviomarittimi. previa verifica della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta di cui al punto 11.2

La domanda annuale di erogazione del contributo, soggetta ad imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

Il pagamento dell'Imposta di bollo (Euro 16,00) è assolta secondo le modalità riportate al precedente articolo 6.1.

---

<sup>2</sup> La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire **da Euro 10.000,00**.

La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125 devono **pubblicare nei propri siti internet** o analoghi portali digitali, **entro il 30 giugno di ogni anno**, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di cui all'**articolo 2195 c.c.** - devono **pubblicare, nelle note integrative del bilancio** di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all'art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1° gennaio 2020, delle **sanzioni** pari all'1% degli importi ricevuti, di almeno Euro 2.000, e la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all'art. 125-ter della stessa legge, l'applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

**Beneficiari** di cui all'articolo 1, comma 125:

1. associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente, ex art.13 L.n.349/1986;
2. associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 D.Lgs. n. 206/2005;
3. associazioni, Onlus e fondazioni;
4. cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

**Beneficiari** di cui all'articolo 1, comma 125-bis:

Articolo 2195 c.c. "Imprenditori soggetti all'obbligo di registrazione "

Sono soggetti all'obbligo di registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Art. 2435-bis c.c. "Bilancio in forma abbreviata "

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata nei casi previsti dal citato articolo.

Le domande di liquidazione e la documentazione richiesta in allegato dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione: [viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it).

### **11.1 Liquidazione del contributo annuale relativo ai servizi ferroviari effettuati**

Ciascuna Impresa deve presentare domanda di liquidazione utilizzando il modulo allegato al presente bando (**Allegato 7 A**). La domanda dovrà essere presentata:

- entro il 28 febbraio 2024 per i servizi resi nell'anno 2023
- entro il 28 febbraio 2025 per i servizi resi nell'anno 2024
- entro il 31 ottobre 2025 per i servizi resi nel 2025

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dai seguenti documenti:

a) relazione descrittiva da completare in tutte le parti (**Allegato 8A**) per ciascun servizio aggiuntivo, comprensiva delle Tabelle 1 e 2, compilate in ogni loro parte secondo lo schema dello stesso allegato.

Il file della tabella 1 è costituito da un elenco consuntivo riferito a tutti i treni effettuati nell'ambito di ciascun servizio, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (periodo di riferimento) e per tutta l'annualità per la quale si richiede il contributo con i dati desumibili dalle lettere di vettura di ciascun servizio.

In tale elenco dovranno essere evidenziati i treni che hanno usufruito della contribuzione regionale e gli stessi dovranno poter essere correlati alle fatture emesse.

Le Lettere di Vettura corrispondenti a ciascun servizio elencato nel suddetto file tabellare potranno non essere allegate alla richiesta, ma dovranno essere conservate fino all'erogazione del contributo a saldo e messe a disposizione al momento della verifica da parte della regione Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo;

Il file della tabella 2 va compilato con i dati desumibili dalle fatture relative al servizio di trasporto e relativi allegati di tutti i treni effettuati nell'ambito di ciascun servizio, dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (periodo di riferimento) e per tutta l'annualità per la quale si richiede il contributo;

- b) Fatture con l'Impresa Ferroviaria che effettua la trazione dei treni
- c) quietanze di pagamento con l'Impresa Ferroviaria che effettua la trazione dei treni
- d) dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Nel caso in cui le fatture e le quietanze di pagamento comprendano servizi non oggetto di contribuzione sarà necessario presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti l'importo relativo alla richiesta di liquidazione.

### **11.2 Liquidazione del contributo annuale relativo ai servizi fluviali/fluviomarittimi effettuati, ciascuna Impresa deve presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 7 B)**

La domanda dovrà essere presentata:

- entro il 28 febbraio 2024 per i servizi resi nell'anno 2023
- entro il 28 febbraio 2025 per i servizi resi nell'anno 2024
- entro il 31 ottobre 2025 per i servizi resi nel 2025

dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva da completare in tutte le parti (Allegato 8 B) per ciascun servizio aggiuntivo, comprensiva della Tabella con i dati di ciascun viaggio, compilata in ogni sua parte secondo lo schema dello stesso allegato.

Tale file sarà costituito da un elenco consuntivo riferito a **tutti i viaggi effettuati nell'ambito di ciascun servizio, dal 01/01/2022 al 31/12/2022** (periodo di riferimento) e per tutta l'annualità per la quale si richiede il contributo e dovrà contenere:

I viaggi che hanno usufruito della contribuzione regionale dovranno poter essere correlati alle fatture emesse.

- b) copia fotostatica, certificata dall'ispettorato di porto competente per territorio, delle pagine del "registro di carico" di cui all'art. 82 del Regolamento per la navigazione interna (DPR 28/6/49 n. 631) corrispondenti a ciascun servizio elencato nel suddetto file;
- c) fatture con l'impresa Armatrice che effettua il trasporto
- d) quietanza di pagamento con l'impresa Armatrice che effettua il trasporto
- e) dichiarazione di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Nel caso in cui le fatture e le quietanze di pagamento comprendano servizi non oggetto di contribuzione sarà necessario presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti l'importo relativo alla richiesta di liquidazione.

## **12. Controllo, decadenza e revoca del contributo**

### **12.1 Decadenza e revoca del contributo**

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione dei contributi e degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario;
- mancata conservazione delle lettere di vettura richieste. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire interamente le somme percepite;

A seguito della revoca, eventuali risorse rese disponibili potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo.

### **12.2 Controlli e verifiche**

Fatta salva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, potrà essere svolta per ogni impresa beneficiaria, una verifica sull'effettiva effettuazione dei traffici aggiuntivi ammessi a contributo, anche mediante sopralluoghi agli scali merci e porti di origine o destinazione dei servizi attivati.

La scelta dei servizi oggetto di verifica e degli scali merci e banchine di origine o destinazione nei quali effettuare i sopralluoghi, sarà effettuata a insindacabile giudizio della Regione Emilia-Romagna.

La data del sopralluogo sarà comunicata alle Imprese richiedenti con adeguato anticipo, allo scopo di garantire l'accesso agli scali merci e porti interessati da parte del personale incaricato dalla Regione Emilia-Romagna delle verifiche, concordando il necessario scambio di informazioni e documentazione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii.

### **13. Monitoraggio**

La Regione Emilia-Romagna ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni qualora si renda necessario disporre di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta, informazioni o attestazioni. L'impresa beneficiaria, attraverso il proprio referente e su specifica richiesta della Regione Emilia-Romagna, è tenuta a fornire eventuali dati relativi all'andamento dei servizi ammessi a contributo per tutta la durata della contribuzione

### **14. Informazioni e Contatti**

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale al seguente indirizzo: <https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandomerci2023>.

Per eventuali informazioni è inoltre possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:

[infobandoincentivimerci@regione.emilia-romagna.it](mailto:infobandoincentivimerci@regione.emilia-romagna.it)

indicando come oggetto:

“BANDO L.R.24/2022 relativa ad INTERVENTI PER TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI”

#### **1. Elenco allegati:**

- Allegato 1A – Domanda per l'ammissione ai contributi – trasporto ferroviario.
- Allegato 1B – Domanda per l'ammissione ai contributi – trasporto fluviale/fluviomarittimo.
- Allegato 2 - Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico
- Allegato 3A – relazione descrittiva e tabelle sintetiche dei servizi per cui sono richiesti i contributi - trasporto ferroviario
- Allegato 3B – relazione descrittiva e tabelle sintetiche dei servizi per cui sono richiesti i contributi - trasporto fluviale/fluviomarittimo.
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura
- Allegato 5 – dichiarazione sostitutiva aiuti de minimis CAT richiedente – trasporto fluviale/fluviomarittimo.
- Allegato 6 – dichiarazione sostitutiva aiuti de minimis Imprese collegate – trasporto fluviale/fluviomarittimo
- Allegato 7A – Richiesta di erogazione del contributo annuale – trasporto ferroviario.
- Allegato 7B – Richiesta di erogazione del contributo annuale – trasporto fluviale/fluviomarittimo.
- Allegato 8A – relazione descrittiva e tabelle sintetiche dei servizi aggiuntivi per cui è richiesta l'erogazione del saldo del contributo annuale/ - trasporto ferroviario.
- Allegato 8B – relazione descrittiva e tabella sintetica dei servizi aggiuntivi per cui è richiesta l'erogazione del saldo del contributo annuale- - trasporto fluviale/fluviomarittimo.

Gli allegati sono anche reperibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo sopra riportato.

## **Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **2. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **3. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **4. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

### **5. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi di cui al "BANDO ATTUATIVO DELLA L. R. 24/2022 RELATIVO INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI".

### **6. Destinatari dei dati personali**

7. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 5 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **8. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **9. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

## **10. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non assegnazione di contributi.

